



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 luglio 2007  
(OR. en)**

**11788/07**

**COPEN 110  
EJN 22  
EUROJUST 41**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Mittente: Per il Segretario Generale della Commissione europea, signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore

Data di ricezione: 11 luglio 2007

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Relazione della Commissione sull'attuazione, dal 2005, della decisione-quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri

---

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione COM(2007) 407 definitivo.

All.: COM(2007) 407 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.7.2007  
COM(2007) 407 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**sull'attuazione, dal 2005, della decisione-quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002  
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri**

[SEC(2007) 979]

## 1. METODOLOGIA

Ai sensi dell'articolo 4 della decisione-quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri<sup>1</sup>, la Commissione ha presentato una relazione riveduta per fare il punto sull'applicazione di tale atto (qui di seguito denominato "decisione-quadro") da parte dei vari Stati membri<sup>2</sup>.

La presente seconda relazione risponde all'invito formulato dal Consiglio Giustizia e affari interni del 2.6.2005<sup>3</sup> di aggiornare la valutazione all'1.6.2007, per tener conto dell'ingresso nell'Unione, in data 1.1.2007, di Romania e Bulgaria. I criteri di valutazione applicati dalla Commissione ai fini della presente relazione restano, da un lato i criteri generali ormai consueti per valutare l'attuazione delle decisioni-quadro (utilità, chiarezza e certezza del diritto, applicazione integrale, osservanza del termine di recepimento)<sup>4</sup>, dall'altro criteri specifici relativi al mandato d'arresto e inerenti principalmente alla sua natura giudiziaria, alla sua efficacia e alla rapidità di attivazione.

Per stilare la presente relazione la Commissione si fonda, principalmente, sulle nuove disposizioni nazionali che pongono in essere il mandato d'arresto, nella versione comunicata dagli Stati membri, sui commenti di questi ultimi in merito alla prima relazione, che sono stati pubblicati<sup>5</sup>, nonché sulle informazioni complementari trasmesse dal segretariato generale del Consiglio, in particolare le risposte pervenute al questionario statistico che la presidenza del Consiglio<sup>6</sup> aveva inviato agli Stati membri e le relazioni sulle valutazioni condotte per Belgio<sup>7</sup>, Danimarca<sup>8</sup>, ed Estonia<sup>9</sup>, rese nel frattempo disponibili. In aggiunta la Commissione ha proseguito un dialogo bilaterale con i punti di contatto nazionali designati a tal fine, oltre ad assistere al dialogo intavolato in materia dal Parlamento europeo con i parlamenti nazionali<sup>10</sup>.

## 2. VALUTAZIONE

### 2.1. Una pratica generalizzata nonostante determinate difficoltà iniziali di recepimento

Il mandato d'arresto rappresenta un successo. La presente relazione mostra che vi si ricorre in misura crescente di anno in anno e che esso permette in pratica ai giudici di ottenere agevolmente consegne in tempi alquanto ridotti rispetto alle procedure classiche d'estradizione (vedere punto 2.1.1), termini che hanno caratteri vincolanti.

---

<sup>1</sup> GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> COM(2005)63 e SEC(2005)267 del 23.2.2005, riveduti tramite i documenti COM(2006)8 e SEC(2006)79

<sup>3</sup> Comunicato stampa del Consiglio n. 8849/M05 del 3.6.2005, pag. 10 e documento n. 8842/1/05 del 19.5.2005.

<sup>4</sup> COM(2001)771 del 13.12.2001, § 1.2.2.

<sup>5</sup> COPEN 118 del 2.9.2005.

<sup>6</sup> COPEN 75 del 15.4.2005.

<sup>7</sup> 16454/1/06 REV1 COPEN 128 del 3.1.2007

<sup>8</sup> 13801/1/06 REV1 COPEN 106 del 6.12.2006

<sup>9</sup> 5301/01/07 REV1 COPEN 6 del 20.2.2007

<sup>10</sup> Raccomandazione del Parlamento europeo, destinata al Consiglio, sulla valutazione del mandato d'arresto europeo, 2005/2175(INI), 15.3.2006.

La Commissione desidera tuttavia rammentare in questa sede le difficoltà di attuazione che è stato necessario superare nel 2005, difficoltà che in parte sono di natura costituzionale (2.1.2).

### *2.1.1. Il ricorso al mandato d'arresto europeo è ormai affatto istituzionalizzato*

Il volume totale delle richieste scambiate fra Stati membri ha segnato un sensibile aumento. Il mandato d'arresto europeo ha quindi non solo quasi sostituito la procedura d'extradizione all'interno dell'Unione europea, ma per i suoi meriti se ne fa un uso molto più generalizzato. I casi residui di mancata applicazione sono dovuti sostanzialmente a certe limitazioni:

- l'applicazione transitoria del mandato d'arresto europeo (articolo 32/FR, IT e AT hanno proceduto alle necessarie dichiarazioni; vi sono però state anche dichiarazioni errate: CZ, LU, SI). L'articolo 30§1 della legge italiana prevede tuttavia che le disposizioni del provvedimento si applichino alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei solo se sono stati emessi e se sono pervenuti dopo la sua data di entrata in vigore, vale a dire il 14.5.2005, e ciò non è conforme alla decisione-quadro. CZ e LU hanno poi fatto una dichiarazione non conforme al disposto dell'articolo 32 della decisione-quadro, in quanto essa riguarda i mandati d'arresto europei per i quali CZ e LU sono i paesi sia emittenti che riceventi. CZ ha risolto questa difficoltà con l'adozione di un emendamento alla legge di attuazione entrato in vigore l'1.7.2006. Inoltre, CZ accetta e emette ormai mandati d'arresto per fatti anteriori all'1.11.2004, fuorché nel caso di cittadini nazionali. Per i reati commessi infatti da cittadini cechi anteriormente all'1.11.2004 non vi è possibilità di consegna, tranne ove si accetti di applicare la convenzione europea di estradizione e i due protocolli relativi del 15.10.1975 e del 17.3.1978. Per le infrazioni commesse da cittadini cechi anteriormente all'1.11.2004, la consegna è tuttavia subordinata alla condizione di reciprocità;
- la consegna dei cittadini nazionali (articolo 33/AT ha fatto dichiarazione in tal senso in sede di Consiglio; ma altrettanto hanno fatto DE e, per una parte dell'anno 2005-2006, CY e CZ, due paesi che autorizzano la consegna di propri cittadini solo per fatti posteriori, rispettivamente, all'1.5.2004 e all'1.11.2004. Quanto a PL, la consegna di cittadini nazionali è possibile solo da quando il 7.11.2006 la legge è stata modificata, ma la doppia incriminazione viene verificata sistematicamente.

Nonostante la mancanza di uno strumento statistico comune agli Stati membri, i dati che questi ultimi hanno trasmesso sembrano mostrare che la pratica del mandato d'arresto europeo si generalizza e le tendenze di fondo dimostrano l'efficacia della procedura.

Sull'intero 2005, i 23 Stati membri che hanno comunicato le informazioni relative hanno emesso quasi 6 900 mandati d'arresto<sup>11</sup>, il che corrisponde a un raddoppio rispetto al 2004. In oltre 1 770 casi, i mandati emessi hanno consentito di localizzare

---

<sup>11</sup> BE e DE non sono stati in grado di comunicare i dati per il 2005 (COPEN 52 9005/4/06 REV 4 del 30.06.2006, completato dalla REV 5 del 18.1.2007).

e arrestare la persona ricercata. I dati non ancora ufficiali per il 2006 confermano la netta tendenza all'aumento.

Alla trasmissione dei mandati hanno provveduto principalmente Interpol (58% di tutti i mandati emessi) o il sistema d'informazione Schengen, nei 13 Stati membri che vi hanno accesso (52%). Per il resto, mandati d'arresto europei sono stati perlopiù trasmessi direttamente dai paesi membri interessati<sup>12</sup>. Se il numero complessivo di mandati europei ricevuti comunicato da 23 Stati membri – oltre 8 500 – supera il totale delle emissioni, ciò è dovuto al fatto che un mandato d'arresto europeo può essere trasmesso a più Stati membri.

Nel 2005 oltre 1770 ricercati sono stati arrestati in base a un mandato d'arresto europeo nei 23 Stati membri citati in precedenza. Sul totale di questi arresti, oltre l'86% ha effettivamente portato a una consegna allo Stato membro emittente (per un totale di 1532 persone consegnate; nel 2004 la percentuale era stata del 60%). Tra le persone consegnate nel 2005, metà aveva dato il proprio assenso (contro un terzo nel 2004). Peraltro, oltre un quinto delle persone consegnate nel 2005 all'interno dell'Unione europea erano cittadini (o residenti) dello Stato membro che ha acconsentito a consegnarli, e in metà dei casi è stata richiesta una garanzia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 della decisione-quadro.

Gli altri tipi di garanzie, esigibili in caso di giudizio in contumacia o di condanna a vita, sembrano essere chieste solo raramente, tranne da alcuni paesi membri come NL che ne fanno richiesta sistematica – il che pone un problema ai paesi di esecuzione.

Complessivamente, i dati disponibili per il 2005 confermano che col mandato d'arresto europeo le consegne avvengono in tempi ben più rapidi di una volta. La durata media di esecuzione di una richiesta è così passata da circa un anno col vecchio sistema di estradizione a circa 6 settimane (43 giorni per l'esattezza), o addirittura a 11 giorni nei casi<sup>13</sup> – frequenti – in cui la persona acconsente alla consegna (nel 2004 questi tempi erano all'incirca, rispettivamente, di 45 e 15 giorni). La media non deve però occultare il fatto che determinati paesi (IE e UK) hanno tempi di consegna ben più lunghi e superano ampiamente i termini massimi istituiti dalla decisione-quadro; è un fenomeno che la Commissione deplora. Nel 2005 la Commissione ha rilevato un'ottantina di casi (pari a non più del 5% delle consegne) in cui il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 17, paragrafo 4 della decisione-quadro non aveva potuto essere rispettato. La Commissione desidera insistere sul fatto che, seppure determinati paesi notificano sistematicamente a Eurojust i singoli casi di ritardo, non tutti i paesi provvedono a farlo e sarebbe opportuno adoperarsi per rispettare tale esigenza.

Sul piano pratico, se lo strumento del mandato d'arresto europeo allegato alla decisione-quadro (articolo 8) è giudicato soddisfacente in quasi tutti gli Stati membri, l'esperienza mostra che le voci relative all'identificazione della persona e alla

---

<sup>12</sup> Il totale risulta superiore al 100% (58% + 52%) in quanto uno stesso mandato può essere trasmesso attraverso più canali.

<sup>13</sup> Le statistiche per IE (risposta al quesito 7.2 "fra una settimana e un anno") non sono state prese in considerazione (COPEN 52 REV 4 del 30.6.2006)

descrizione dei fatti hanno bisogno di essere compilate con la massima cura<sup>14</sup>. Va poi sottolineato che la rete giudiziaria europea ha messo in linea un'informazione che consente di individuare più agevolmente le giurisdizioni nazionali competenti (articolo 10, paragrafo 1)<sup>15</sup> e che Eurojust ha pubblicato orientamenti per aiutare a risolvere i casi di richiesta concomitante (articolo 16, paragrafo 2)<sup>16</sup>.

### 2.1.2. *Difficoltà di natura costituzionale in sede di recepimento per alcuni Stati membri, attualmente superate*

Nel 2005 e nel 2006 alcuni conflitti di norme hanno temporaneamente impedito l'applicazione integrale della decisione-quadro all'interno dell'Unione. Effettivamente, nel corso del 2005 in alcuni Stati membri (PL, DE e CY) determinate disposizioni di attuazione sono state giudicate anticostituzionali, interamente o in parte. La Commissione si rallegra che queste difficoltà abbiano potuto essere superate e non ostino attualmente all'applicazione del mandato d'arresto europeo.

Nel primo caso (PL), solo la disposizione della legge che autorizza la consegna di cittadini nazionali è stata giudicata anticostituzionale (articolo 55§1). Questa disposizione ha tuttavia continuato a essere applicata fino al 6.11.2006, termine fissato dalla corte costituzionale per dar modo al governo di conformare la costituzione agli obblighi europei<sup>17</sup>. Durante tale periodo, pertanto PL ha continuato a consegnare i propri cittadini. Il codice di procedura penale polacco è stato modificato in seguito alla revisione costituzionale del 7.11.2006. Seppure tali modifiche sono entrate in vigore solo il 26.12.2006<sup>18</sup>, il nuovo articolo 55 della costituzione ha formato oggetto di un'applicazione diretta nel diritto polacco dal 7.11.2006, conformemente alla sentenza emessa dal tribunale costituzionale.

Nel secondo caso (DE), la corte costituzionale aveva reputato necessario annullare l'intera legge adottata per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, in quanto determinate disposizioni erano contrarie alla legge fondamentale. Di conseguenza, fra il 18.7.2005 e il 2.8.2006, data di entrata in vigore della nuova legge tedesca di attuazione, DE aveva cessato di consegnare o anche di estradare i propri cittadini. Quanto agli altri ricercati, il paese accettava di consegnarli solo in regime di estradizione. I mandati d'arresti europei destinati agli altri Stati membri hanno invece continuato a essere emessi<sup>19</sup>.

Questa situazione aveva aperto un periodo inedito di incertezza giuridica. Due Stati membri (ES e HU), invocando un principio di reciprocità, hanno rifiutato durante tale periodo di riconoscere i mandati d'arresto europei che DE continuava a emettere. ES e HU reputavano infatti che DE, disapplicando il principio di reciproca fiducia, non potesse attendersi a sua volta che gli altri Stati membri ne accettassero le

---

<sup>14</sup> RJE 6 del 31.3.2006.

<sup>15</sup> <http://www.ejn-crimjust.eu.int>

<sup>16</sup> Allegato II alla relazione annua 2004 di Eurojust.

<sup>17</sup> Decisione della corte costituzionale (PL) P 1/05 del 27.4.2005, pubblicata nella raccolta ufficiale delle pronunce del tribunale costituzionale (Orzecznictwie Trybunalu Konstytucyjnego. Zbiór urzędowy) 2005 ser. A n°4, item 42.

<sup>18</sup> Articoli 607p, 607t, 607w del codice polacco di procedura penale.

<sup>19</sup> Decisione della corte costituzionale (DE) del 18.7.2005, BvR 2236/04, disponibile anche in 58 NJW (Neue Juristische Wochenschrift) 2289 (2005)

richieste di consegna per i ricercati di altra nazionalità. Questa situazione si è conclusa il 2.8.2006 con l'entrata in vigore della legge di attuazione, adottata in data 20.7.2006.

Nel terzo caso (CY) la corte suprema ha confermato che la consegna dei ciprioti era anticostituzionale, obbligando di conseguenza il governo, come in PL, a impegnarsi in una revisione della costituzione, entrata in vigore il 28.7.2006<sup>20</sup>. Il nuovo articolo 11, in seguito alla modifica, introduce tuttavia un limite temporale alla possibilità di consegnare cittadini nazionali, in quanto la consegna è possibile solo per atti commessi dopo la data di adesione di CY all'Unione, vale a dire l'1.5.2004. La costituzione riveduta permette inoltre di estradare ciprioti per fatti commessi posteriormente alla revisione in base alle convenzioni internazionali ratificate dal paese.

È peraltro interessante rilevare che, in molti altri Stati membri, le giurisdizioni supreme hanno invece confortato le disposizioni nazionali che autorizzano la consegna di cittadini nazionali (CZ<sup>21</sup>, EL, PT, ecc.). Al riguardo la corte costituzionale di CZ ha adottato una posizione favorevole a una corretta attuazione della decisione-quadro. Nella sua decisione del 3.5.2006, essa ha rifiutato di annullare la legge di attuazione relativa al mandato d'arresto europeo ricordando che gli Stati membri dell'Unione europea erano tenuti a reciproca fiducia nei rispettivi sistemi giudiziari, anche in materia penale, e che i cittadini cechi dovevano farsi carico degli obblighi non meno che dei diritti inerenti alla cittadinanza europea di cui godevano. Di conseguenza, la consegna temporanea di un cittadino ceco affinché sia giudicato o affinché scontati una pena non è contrario alla costituzione del paese, la quale non può essere interpretata come ostante alla corretta attuazione di una norma giuridica europea.

In linea generale, ciò mette in evidenza quanto sia importante che gli Stati membri si adoperino per istituire una coerenza tra i loro ordinamenti giuridici nazionali, al fine di attuare le decisioni-quadro. Da ultimo occorre prestare attenzione alla pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, adita dalla corte d'arbitrato del Belgio, in ordine al fondamento dell'articolo 35 TUE.

Nella causa in questione un'associazione senza scopo di lucro, *Advocaten voor de Wereld*, ha formato dinanzi alla corte belga d'arbitrato un ricorso rivolto contro la legge 19.12.2003<sup>22</sup> che recepisce nel diritto belga la decisione-quadro, in quanto essa sarebbe incompatibile con gli articoli 10 e 11 della costituzione belga. Prima di pronunciarsi, la corte costituzionale, ha deciso di rivolgere due quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia in merito alla compatibilità della decisione-quadro con l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) TUE, ai sensi del quale le decisioni-quadro possono essere adottate solo al fine di un ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, nonché in ordine alla conformità della soppressione dell'obbligatorietà di verificare la doppia incriminazione con l'articolo 6, paragrafo 2 TUE, e più in particolare con il principio di legalità in

---

<sup>20</sup> Decisione della corte suprema (CY) del 7.11.2005, Ap. n. 294/2005 (è disponibile anche una sintesi in inglese: documento del Consiglio n. 14285/05 dell'11.11.2005)

<sup>21</sup> Decisione 3.5.2006 della corte costituzionale, 434/2006 Sb.

<sup>22</sup> *Moniteur belge* del 22 dicembre 2003, seconda edizione, pag. 60075

materia penale e col principio di parità e di non discriminazione garantiti dalla stessa disposizione.

Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Colomer ha concluso che la decisione-quadro non era contraria all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 2, paragrafo 2, di modo che il principio di legalità in materia penale e quello di parità e di non discriminazione non erano violati. Nella propria sentenza<sup>23</sup> la Corte ha seguito il parere dell'avvocato generale e ha respinto in toto i mezzi invocati dall'associazione *Advocaten voor de Wereld*.

Di conseguenza, il sistema di consegna istituito dalla decisione-quadro può vantare un bilancio ampiamente positivo.

## **2.2. *Un bilancio delle misure di recepimento ampiamente positivo***

### **2.2.1. *Le nuove misure di attuazione comunicate dal 2005 in poi***

I nuovi provvedimenti legislativi adottati dai singoli Stati membri hanno permesso in particolare di precisare la base giuridica che a livello nazionale permette

- di riprendere l'esecuzione della pena nei confronti della persona ricercata (art. 4(6)/BE)<sup>24</sup>;
- di arrestare provvisoriamente una persona oggetto di allerta Interpol introdotta da uno Stato membro che non faccia ancora parte del Sistema di informazione Schengen (art. 9(3)/NL, SE, PL)<sup>25</sup>;
- di permettere la consegna accessoria (per infrazioni che non rientrano tutte nella sfera della decisione-quadro) (HU)<sup>26</sup>.

Queste misure rispondono a un bisogno individuato fin dalla prima relazione e confermato dalla pratica. Meritano di essere ritenute buone pratiche per gli Stati membri che ancora non offrono le medesime possibilità.

Occorre inoltre rilevare quanto segue.

- CZ ha modificato la propria legge di attuazione per dare pieno effetto retroattivo al mandato d'arresto europeo<sup>27</sup>. L'emendamento è entrato in vigore l'1.7.2006. Come indicato in precedenza, sussiste tuttavia una limitazione per i cittadini nazionali. Nel caso di infrazioni commesse da cittadini cechi anteriormente all'1.11.2004, infatti, il mandato d'arresto continua a non potersi applicare.
- DE ha adottato una nuova legge d'attuazione il 20.7.2006, entrata in vigore il 2.8.2006, la quale permette di conformarsi alla già citata decisione della corte costituzionale. L'articolo 80 della nuova legge tedesca, conformemente alla

---

<sup>23</sup> Sentenza del 3.5.2007 della Corte, C-303/05, non ancora pubblicata in Raccolta.

<sup>24</sup> Punto 2.2.1 della prima relazione

<sup>25</sup> Punto 2.2.2 della prima relazione

<sup>26</sup> Articolo 2 della convenzione europea d'estradizione, del 13.12.1957, del Consiglio d'Europa.

<sup>27</sup> Punto 2.1.1 della prima relazione

decisione della corte costituzionale, prevede tuttavia che in casi "misti", per i quali non si dispone di un chiaro riferimento nazionale o extranazionale, sia opportuno procedere a un controllo della duplice incriminazione nonché a una ponderazione fra l'efficacia dell'azione penale e l'incriminazione invocata, il che sembra contrario alla decisione-quadro.

- MT ha adottato una nuova legge che modifica la legge maltese di attuazione relativa al mandato d'arresto europeo, entrata in vigore il 19.9.2006.

In seguito alla prima relazione della Commissione, SI ha espresso l'intenzione, al pari di CZ, di modificare la propria legislazione per dare pieno effetto al mandato d'arresto europeo. All'1.6.2007 tale modifica non era ancora intervenuta.

### 2.2.2. *I commenti e le nuove informazioni forniti in seguito alla prima valutazione*

La massima parte degli Stati membri ha reagito per iscritto alla prima relazione della Commissione. Le loro osservazioni, pubblicate dal Consiglio<sup>28</sup>, hanno indotto i servizi della Commissione a rivedere singoli aspetti del documento allegato alla presente relazione. Tra quelle osservazioni, oltre metà è costituita da informazioni che gli Stati membri avrebbero dovuto inizialmente trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 4 della decisione-quadro, un quarto è giustificato da errori di fatto o di interpretazione nella prima relazione, il resto discende da valutazioni che la Commissione non è in grado di condividere o rappresentano meri commenti.

Alla luce di tali osservazioni, seppure le conclusioni generali della prima relazione riveduta della Commissione non mutano, il bilancio dell'attuazione risulta più positivo, anche se è necessario proseguire lo sforzo per conformarsi alla decisione-quadro.

### 2.2.3. *Uno sforzo che è necessario proseguire*

I miglioramenti che dal 2005 gli Stati membri hanno apportato al recepimento della decisione-quadro, il quale nel complesso risulta soddisfacente, non mutano tuttavia il quadro delle principali lacune evidenziate dalla Commissione nella relazione precedente.

Pro memoria, oltre ai problemi già illustrati relativi all'applicazione temporale del mandato d'arresto europeo (CZ e PL per i cittadini nazionali, LU, SI) e per la consegna di cittadini nazionali (CY), rincrebbe dover ancora deplorare le seguenti lacune di attuazione.

- Modifica delle soglie minime per le pene richieste (art. 2 / NL, AT, PL; art. 4-7b / UK).
- Ripristino del controllo della doppia incriminazione con riferimento all'intero elenco delle 32 categorie di reato (art. 2 / IT) o per un'unica categoria (BE, SI<sup>29</sup>, UK – ove una parte del reato sia commessa sul territorio nazionale, PL in modo sistematico per i cittadini nazionali).

---

<sup>28</sup> [http://ue.eu.int/cms3\\_Applications/applications/PolJu/details.asp?lang=IT&cmsid=545&id=66](http://ue.eu.int/cms3_Applications/applications/PolJu/details.asp?lang=IT&cmsid=545&id=66)

<sup>29</sup> Disegno legge previsto da SI nel 2007.

- Designazione di un organo esecutivo quale giurisdizione competente a tutti gli effetti (art. 6 / DK) o parzialmente (DE, EE, LV, LT).
- Poteri di decisione affidati alle autorità centrali, travalicando il semplice compito di agevolazione che la decisione-quadro permette di conferire loro (art. 7 / EE, IE, CY).
- Alterazione di motivi di non obbligatorietà dell'esecuzione (art. 3-1 / DK, IE; art. 3-2 / IE) o, a maggior ragione, introduzione di motivi di rifiuto che travalicano la decisione-quadro (art. 1-3 / EL, IE, IT, CY, PL) o che quest'ultima non prevede, come quelli fondati sull'applicazione di trattati o di convenzioni non espressamente disattivate dalla decisione-quadro (art. 3 / NL, UK). La nuova legge MT che modifica il provvedimento di attuazione del mandato d'arresto europeo ha tuttavia soppresso determinate cause di rifiuto, come quelle fondate su circostanze inique e oppressive nell'articolo 16, paragrafo 2, della legislazione nazionale.
- Esigenza di condizioni supplementari (art. 5-1 / MT, UK ; art. 5-3 / NL; IT) o di indicazioni o riscontri non previsti dal modulo (art. 8-1 / CZ, IT, MT). Per quel che riguarda CZ, la Commissione è stata informata del fatto che una circolare del ministero della giustizia, in data 19.5.2006, prevede che il modulo usato per spiccare un MAE sarà quello contenuto nella decisione-quadro – con la precisazione che in diritto ceco una circolare è uno strumento legislativo. Inoltre, le autorità giudiziarie ceche sono tenute a fornire informazioni complementari solo qualora agiscano in veste di autorità di emissione. In pratica, determinati paesi (UK, IE) sembrano chiedere in modo quasi sistematico informazioni complementari, o addirittura la remissione del mandato d'arresto, il che pone problemi a determinati paesi la cui legislazione non lo consente, con la conseguenza di allungare sensibilmente i tempi procedurali.
- Per la consegna di cittadini nazionali, si va dall'introduzione di una limitazione nel tempo (art. 4-6 / CZ e PL) al ripristino del controllo della doppia incriminazione (art. 5-3 / NL, PL) o a una conversione della pena comminata in un altro Stato membro (CZ, NL, PL).
- Imprecisioni procedurali nella richiesta dell'assenso della persona ricercata (art. 13 / DK); art. 14 / DK).
- Pratiche discordanti in materia di "consegna accessoria" (qualora il mandato d'arresto europeo riguardi non solo un'infrazione prevista dalla decisione-quadro, ma anche altre infrazioni che esulano dalla sua sfera d'applicazione), a causa della mancanza di una disposizione esplicita nella decisione-quadro (art. 16). Una consegna del genere è possibile in almeno 9 Stati membri (DK, DE, EE, ES, FI, LV, LT, AT, SE). In Francia spetta al giudice decidere se essa sia possibile, dato che il caso di specie non è previsto dalla legge.
- Assenza di termine massimo per la decisione delle giurisdizioni superiori (art. 17 / CZ, MT, PT, SK, UK) o tempo complessivo massimo che supera di 60 giorni la norma (BE), o il limite massimo di 90 giorni previsto in caso di ricorso in cassazione (FR, IT).

### 3. CONCLUSIONE

La relazione conferma le conclusioni generali prospettate nel 2004. Nonostante un ritardo iniziale che può arrivare fino a 16 mesi (IT) e perturbazioni provocate da difficoltà costituzionali in almeno due Stati membri (DE per una parte del 2005 e 2006, CY), l'attuazione della decisione-quadro è riuscita. Il mandato d'arresto europeo è operativo in tutti gli Stati membri, comprese BU e RO dall'1.1.2007. Il suo impatto positivo trova conferma giorno per giorno, per quanto riguarda sia il carattere giudiziario della procedura che l'efficacia e la celerità, nel rispetto dei diritti fondamentali.

Se nel corso del 2005 sono chiaramente intervenuti alcuni miglioramenti in sede di recepimento, le correzioni restano parziali. L'elenco degli Stati membri che dovranno impegnarsi maggiormente per mettersi pienamente in conformità con la decisione-quadro (in particolare CZ, DK, EE, IE, IT, CY, LU, MT, NL, PL, SE, UK) resta alquanto lungo.

Tenuto conto della sua natura, la presente valutazione andrà approfondita nel corso di un'ulteriore analisi della pratica. Ecco perché, contestualmente, la Commissione partecipa a tutti gli effetti alla valutazione reciproca (inter pares) vertente sull'applicazione del mandato d'arresto europeo, oltre ad aver voluto sottolineare nella presente relazione e nell'accluso allegato gli aspetti pratici relativi all'attuazione della decisione-quadro nei 27 Stati membri.